



COMUNE DI MIRA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

N° 8 Registro Delibere

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

| | |
|----------------|---|
| OGGETTO | Approvazione dell'aliquota e della soglia di esenzione relativamente all'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2024 |
|----------------|---|

Oggi **sette** del mese di **marzo** dell'anno **duemilaventiquattro** alle ore 19:00, in modalità mista si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla trattazione dell'argomento risultano:

| | Presente/Assente | | Presente/Assente |
|-------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Dori Marco | Presente | Venier Daniela | Presente in videoconferenza |
| Volpato Francesco | Presente | Cavalletto Antonio | Presente |
| Terren Sergio | Presente | Ciriello Raffaele | Presente |
| Ardolino Giuseppe | Presente | Lucarda Paolo | Presente |
| Sacco Francesco | Presente | Corò Maurizio | Presente |
| Minotto Vilma | Presente | Simionato Loris | Presente |
| Zanon Silvana | Presente | Gatto Pamela | Assente |
| Frezza Dario | Presente | Mendolia Antonio | Presente |
| Campalto Michele | Presente | Di Natale Rocca Ines | Presente |
| Tessari Elena | Presente in videoconferenza | Baldan Vanna | Presente in videoconferenza |
| Di Pietro Vanessa | Presente | Martellato Andrea | Presente |
| Pieran Michele | Presente in videoconferenza | Bertocco Boris | Assente |
| Bedin Michele | Presente | | |

Presenti 23 Assenti 2

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Piras Guido.

Il Sig. Ciriello Raffaele nella sua qualità di Presidente del Consiglio, richiamate le disposizioni in merito ai criteri di funzionamento delle sedute di Consiglio Comunale, in modalità a distanza, previste dal regolamento approvato con delibera n. 27/2022, constatato legale il numero degli intervenuti da remoto, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

| | |
|----------------|---|
| OGGETTO | Approvazione dell'aliquota e della soglia di esenzione relativamente all'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2024 |
|----------------|---|

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche, concernente l'istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'art. 7, comma 3-bis, della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e secondo i principi e criteri di cui ai commi 10 e 11, dell'art. 48, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 3, del predetto decreto legislativo in forza del quale i comuni, con Regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF da applicare a partire dall'anno successivo, con deliberazione da pubblicare sul sito informatico, individuato con il Decreto dell'Economia e delle Finanze del 31/5/2002;

VISTA la deliberazione di C.C. 75 del 8/8/2013 con la quale si determinava per l'anno 2013 la misura dell'addizionale comunale all'IRPEF allo 0,80% e si stabiliva una soglia di esenzione riferita all'addizionale comunale all'IRPEF, al fine di favorire i redditi più bassi, prevedendo che la stessa non era dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non avesse superato l'importo di € **10.000,00 (diecimila)**, precisando che se il reddito imponibile avesse superato la soglia di esenzione di € **10.000,00 (diecimila)** l'addizionale stessa era dovuta ed era determinata applicando l'aliquota al reddito complessivo;

ATTESO che con la medesima succitata deliberazione di C.C. 75/13 si provvedeva, ai sensi dell'art. 1 c. 3 del D.Lgs. 360/98, a modificare il "Regolamento dell'addizionale Comunale all'IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)", introducendo aliquota e soglia di esenzione nelle misure sopra esposte;

CONSIDERATO che per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 sono state confermate sia l'aliquota allo 0,80% che la suddetta soglia di esenzione di € 10.000,00;

RITENUTO indispensabile provvedere alla determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e della soglia di esenzione riferita alla medesima addizionale, per l'anno 2024, tenendo in considerazione la complessa congiuntura dei fattori economico-finanziari che sta attraversando il Paese;

DATO ATTO del momento piuttosto problematico per gli equilibri economico-finanziari del Paese il cui quadro futuro è reso ancor più difficile sul lato costi, soprattutto a causa dei tragici avvenimenti internazionali riguardanti gli attuali conflitti bellici, i quali, oltre a generare una crescente preoccupazione per un eventuale coinvolgimento del nostro Paese, hanno accelerato una dinamica di significativa crescita di tutti i fattori produttivi e del fattore inflattivo, fattori per i quali al momento non è possibile prevedere né l'ampiezza, né la profondità, né i tempi di possibile composizione degli equilibri;

RITENUTO stabilire per l'anno 2024 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e la soglia di esenzione riferita alla medesima addizionale, in modo da garantire un gettito d'imposta in grado di preservare gli equilibri di bilancio stante la volontà dell'Amministrazione di mantenere un soddisfacente standard qualitativo dei servizi erogati dall'Ente, pur in un momento di forte impatto inflazionistico sui prezzi delle materie prime e sui costi energetici;

RITENUTO confermare anche per il 2024 sia la misura dell'addizionale comunale all'IRPEF allo 0,80% sia la soglia di esenzione riferita all'addizionale comunale all'IRPEF, al fine di favorire i redditi più bassi, prevedendo che la stessa non è dovuta se il reddito complessivo

determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di € **10.000,00 (diecimila)**, precisando che se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di € **10.000,00 (diecimila)** l'addizionale stessa è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito complessivo;

RILEVATO che:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000), fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c), del sopra citato decreto, prevede che al bilancio di previsione sia allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- il decreto del Ministro dell'interno in data 22 dicembre 2023, ha disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali al 15 marzo 2024, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL);
- il medesimo decreto, ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data del 15 marzo 2024;
- il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, ha stabilito che: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”*;
- ai sensi dell'art. 193, comma 3, del D.Lgs. 267/00, così come novellato dall'art. 1, comma 444, della Legge 228/2012, per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 31 luglio;

CONSIDERATO che le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, mediante inserimento dell'atto sull'apposito Portale;

CONSIDERATO che i principi contabili all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 punto 3.7.5, modificati dal decreto ministeriale 30 marzo 2016 in vigore dal 21/4/2016, prevedono quanto segue: *“Gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (ad esempio, nel 2016 le entrate per l'addizionale comunale irpef sono accertate per un importo pari agli accertamenti del 2014 per addizionale irpef, incassati in c/competenza nel 2014 e in c/residui nel 2015). In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di esenzione, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una valutazione prudenziale. In caso di istituzione del tributo, per il primo anno, l'accertamento è effettuato sulla base di una stima prudenziale effettuata dall'ente mediante l'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale. In ogni caso l'importo da accertare conseguente alle modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, o all'istituzione*

del tributo, non può essere superiore a quello risultante dall'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale";

VISTO l'art. 42 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

Preso atto che la seconda commissione consiliare permanente ha espresso in ordine al presente atto il proprio parere favorevole;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione, effettuata con appello nominale, con il seguente esito:

Presenti n. 23

Voti favorevoli n. 16

Voti contrari n. 4 (Mendolia, Di Natale, Baldan, Martellato)

Astenuti n. 3 (Lucarda, Corò, Simionato)

Tutto ciò premesso;

DELIBERA

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di confermare, per le ragioni indicate in premessa, per l'anno 2024, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura di **0,8 punti percentuali**;
3. di confermare per l'anno 2024 la soglia di esenzione riferita all'addizionale comunale all'IRPEF, al fine di favorire i redditi più bassi, stabilendo che la stessa non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di € **10.000,00 (diecimila)**, precisando che se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di € **10.000,00 (diecimila)** l'addizionale stessa è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito complessivo;
4. di confermare le disposizioni contenute nel vigente "Regolamento dell'addizionale Comunale all'IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)";
5. di rinviare, per quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento, all'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, concernente l'istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF e successive modifiche ed integrazioni;
6. di stabilire che le presenti aliquota e soglia di esenzione, così come confermate, hanno effetto dal 1° gennaio 2024;
7. di stabilire, in via presunta, la quantificazione dell'entrata relativamente al gettito per l'addizionale comunale all'IRPEF, tenuto conto della somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, così come previsto dal richiamato principio contabile, in € 4.200.000,00, la quale affluirà al Bilancio di previsione per l'anno 2024;
8. di trasmettere la presente deliberazione, ai sensi della vigente normativa, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, mediante inserimento dell'atto sull'apposito Portale;

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

| | |
|----------------|---|
| OGGETTO | Approvazione dell'aliquota e della soglia di esenzione relativamente all'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2024 |
|----------------|---|

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Presidente del Consiglio
Ciriello Raffaele

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario Comunale
Piras Guido

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Approvazione dell'aliquota e della soglia di esenzione relativamente all'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2024

Regolarita' Tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 07-02-24

Il Responsabile del servizio
F.to Piras Guido

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Approvazione dell'aliquota e della soglia di esenzione relativamente all'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2024

Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 07-02-24

Il Responsabile del servizio
F.to Piras Guido

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa